



COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

CONVENZIONE E CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO
BAR "GIARDINO DEI TIGLI"

ART.1
OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto la concessione da parte del Comune di Appignano della struttura di circa mq. 940,00, denominata "Giardino dei Tigli" sita in Via del Monte, ubicata all'interno dell'area di proprietà dell'Ente; il tutto come meglio risulta dalla delimitazione contenuta nella planimetria depositata c/o Uffici Comunali che fa parte integrante della presente convenzione.

ART.2
IMMOBILI

La concessione riguarda il chiosco in muratura adibito a bar e servizi igienici con pergolato, gazebo in vetro, pista da ballo, bagno per il pubblico ed area circostante idonei secondo le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni.

ART. 3
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si trovano nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o ad altre norme di legge vigenti. Il possesso dei requisiti sarà oggetto di verifica da parte del Comune di Appignano nella successiva fase di affidamento del servizio.

ART. 4
CARATTERE DELLA CONCESSIONE

A tutti gli effetti la gestione chiosco-bar si qualifica quale servizio aperto al pubblico, pertanto la gestione non può essere sospesa o chiusa o abbandonata, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale. L'attività da esercitarsi è esclusivamente quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia. Non possono essere svolte attività non attinenti alla tipologia dell'esercizio e nei locali non possono essere installate apparecchiature e congegni per il gioco d'azzardo (SLOT e/o VLT), pena la revoca immediata della concessione e la risoluzione di diritto della presente convenzione. A titolo e non esaustivo è vietato il gioco

di azzardo, slot, videopoker, vlt o altre forme comunque denominate, che implicino gioco basato su azzardo, scommesse o similari.

L'attività dell'esercizio deve essere aperta per tutto l'arco temporale dell'anno senza interruzione alcuna salvo eventuale chiusura infrasettimanale.

Il gestore è tenuto al rispetto dei regolamenti comunali in materia edilizia, deors, piano acustico, orari di apertura e rispetto delle norme igienico sanitarie, pena la revoca immediata della concessione e la risoluzione di diritto della presente convenzione dopo un totale di tre contestazioni scritte da parte degli organi competenti.

Il gestore si obbliga a custodire e garantire da ogni danno quanto oggetto della presente convenzione e alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto della concessione e di quelle che eventualmente, previa autorizzazione del Comune, vorrà realizzare a propria cura e spese senza nulla a pretendere, nonché alla rigorosa pulizia delle stesse e delle aree adiacenti, provvedendo a dare immediata comunicazione scritta al Comune circa ogni evento dannoso, comunque ascrivibile a culpa in vigilando, che possa compromettere l'uso normale dei locali, impianti ed attrezzature.

ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore oltre agli obblighi di cui ai precedenti e seguenti articoli deve provvedere a sua cura e spese:

1. Alla sistemazione dei locali ed al riassetto dell'area dei giardini interni all'area locata al fine di rendere decoroso l'ambiente ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità. Detti lavori dovranno essere eseguiti prima dell'apertura quotidiana dell'esercizio;
2. Alla manutenzione ordinaria dei locali e di tutta l'area dei giardini pubblici, scarpate comprese, provvedendo al taglio dell'erba, delle siepi, alla sistemazione dei viali e alla pulizia giornaliera;
3. Alla chiusura notturna dei cancelli della struttura al fine di evitare danni al patrimonio comunale;
4. Nel caso di organizzazione di eventi si ribadisce il rispetto del piano acustico con termine dello spettacolo entro le ore 01.00 dei prefestivi ed entro le ore 24.00 degli altri giorni della settimana;
5. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente richiesti dal gestore e concordati e autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 6 DURATA

Viene stabilito che la concessione ha una durata di anni sei con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione. La concessione non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza, la stessa potrà essere prorogata per un periodo di ulteriori sei anni a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso continuerà ad applicarsi la presente convenzione, fatte salve le eventuali modifiche da apportarsi per iscritto. Al concessionario/gestore è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente salvo preavviso di sei mesi da comunicare in forma scritta al Comune concedente.

Qualora – per qualsivoglia motivo – la gestione termini prima della scadenza stabilita, il concessionario non può pretendere né ottenere rimborsi di canone, né indennizzi di qualsiasi natura da parte del Comune concedente.

ART. 7

LOCALI ED ARREDI

I locali saranno consegnati all'atto della stipula della presente convenzione nello stato attuale in cui si trovano così come verificato durante l'obbligatorio sopralluogo.

Al termine della concessione i locali, le strutture e gli impianti dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione e conservazione salvo il normale deperimento per l'uso. Prima della loro riconsegna i locali dovranno essere sistemati a cura e spese del gestore.

Il Comune mette a disposizione del gestore i beni mobili e le attrezzature dettagliatamente specificate nell'allegato elenco (ALLEGATO 1). Tali beni dovranno essere restituiti al termine della durata della concessione, in buono stato di conservazione salvo il normale deperimento per l'uso o vetustà.

Il gestore svolge il servizio nel rispetto delle specifiche destinazioni d'uso delle strutture provvedendo alla ordinaria manutenzione, custodia e pulizia delle stesse.

I lavori di modifica dello stato dei luoghi, finalizzati all'avvio dell'attività, sono a carico del gestore che deve provvedere, con proprio personale ed a proprie spese, ad interventi di riparazione, sistemazione, tinteggiatura etc... previo nulla osta o autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono a carico del gestore, che sin d'ora dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione (comprese le relative e necessarie attivazioni e gli allacci) dei servizi, ivi compresi tra l'altro e non in maniera esaustiva: telefono, luce, gas, acqua, corrente industriale, riscaldamento, pulizia, condizionamento dell'aria, smaltimento rifiuti nonché tutte le spese condominiali ordinarie ove esistenti e lo spurgo dei pozzi neri e dei bagni. Tutte le utenze di cui il gestore vorrà o dovrà dotarsi dovranno essere allo stesso intestate con spese per gli allacci e/o volture ad esclusivo carico del medesimo Gestore.

Il Gestore, con la firma della presente dichiara espressamente di aver visionato i locali e di accettarli espressamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, visti e conosciuti; pertanto, con la firma della presente convenzione, espressamente dichiara di averne presa chiara visione e di ben conoscere lo stato dei locali che gli vengono concessi, ritenendoli espressamente idonei all'uso cui sono destinati. Dichiara pertanto di accettarli nello stato in cui si trovano, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.

Il Gestore è costituito custode dell'immobile oggetto della presente convenzione ed è tenuto a compiere tutte le opere necessarie per mantenere la cosa in buono stato ed impedirne il suo deterioramento. È fatto divieto al Gestore di apportare innovazioni, migliorie e modifiche interne od esterne all'unità immobiliare oggetto della presente concessione. La violazione di detti divieti comporteranno, ipso facto, la revoca della concessione e la risoluzione immediata della presente convenzione per fatto e colpa del Gestore. Il silenzio o l'acquiescenza del concedente/Comune all'esecuzione di lavori non autorizzati avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore dello stesso. Tutti gli oneri e le responsabilità, per quanto eventualmente realizzato contravvenendo a detto divieto, ricadranno sul Gestore il quale si obbliga fin d'ora a restituire l'immobile, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui è stato a lui consegnato salvo quanto previsto nel presente paragrafo e salvo diverso accordo scritto fra le parti. Le eventuali addizioni, migliorie e/o riparazioni comunque eseguite dal concessionario/gestore resteranno comunque tutte acquisite al concedente/Comune senza obbligo di compenso alcuno, anche se eseguite con il consenso del medesimo Comune; In ogni caso, resta salvo il diritto del Comune/concedente a richiedere al concessionario/gestore la riduzione in pristino che dovrà avvenire a cura e spese di quest'ultimo che nulla potrà comunque pretendere nei confronti del concedente per nessun titolo.

ART. 8
AFFIDAMENTO E PREZZO

La concessione viene affidata mediante gara informale. La gara dovrà essere esperita con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato d'onere e sarà aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e sulla capacità tecnico progettuale a concorrenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dei servizi di somministrazione alimenti e bevande, al punteggio complessivo più alto raggiunto secondo i criteri di assegnazione di cui di seguito.

Su un massimo di 100 punti, la valutazione sarà eseguita sulla base dei criteri e degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi ripartiti come segue:

- a) Prezzo concessione richiesto** **MASSIMO PUNTI 20**
- percentuale in aumento da applicare sul prezzo a base d'asta di 1200,00 euro/anno (diconsi euro milleduecento/00), si attribuisce al prezzo più alto offerto il punteggio massimo e, successivamente, il punteggio delle altre offerte sarà calcolato proporzionalmente;
- b) Requisito professionale** **MASSIMO PUNTI 30**
- esperienza del titolare, se ditta individuale, o di uno dei soci per le società commerciali maturata nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, riconoscendo 1,5 punto per ogni anno di anzianità lavorativa comprovata da idonea documentazione.
- c) Sostenibilità del progetto** **MASSIMO PUNTI 30**
- Innovatività (grado di innovatività del progetto nel suo complesso nonché degli investimenti e dei servizi attivati) rispetto alle realtà del territorio **Punti 15**
- Organizzazione di eventi (musicali, culturali, d'intrattenimento, ecc.) che favoriscano la socializzazione e l'aggregazione di giovani e famiglie **Punti 15**
- d) Contributo corrisposto per lavori di miglioria** **MASSIMO PUNTI 20**
- Si attribuisce al contributo più alto offerto, fino al limite di 10.000, 00 euro (diconsi euro diecimila/00) il punteggio massimo e, successivamente, il punteggio delle altre offerte sarà calcolato proporzionalmente.
È obbligatoria a pena di esclusione l'offerta a rialzo del prezzo di concessione. La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi come sopra attribuiti.
Al riguardo il Comune si impegna ad eseguire opere di miglioramento della struttura con fondi propri per un importo documentato di 10.000, 00 euro (diconsi euro diecimila/00).

Per la concessione viene stabilito un prezzo, per il primo anno derivante dall'aumento offerto in sede di gara, sull'importo stabilito a base d'asta, da maggiorare, per gli anni successivi, in base agli indici di variazione del costo della vita determinati dall'ISTAT, da valutarsi nel mese di dicembre di ogni anno.

Il prezzo della concessione relativo alle prime 6 (sei) mensilità dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

Il versamento del prezzo per le mensilità successive alle prime 6 (sei) dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. Il mancato versamento di n. 2 mensilità ha quale effetto la revoca *ipso facto* della concessione e risoluzione immediata della presente convenzione. Il Gestore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del prezzo e/o degli eventuali oneri accessori e non potrà far valere alcuna pretesa, azione o eccezione se non dopo eseguito il puntuale pagamento delle rate scadute. Il Gestore sarà costituito automaticamente in mora allo spirare del termine pattuito per il pagamento senza che sia per ciò necessaria comunicazione alcuna del concedente Comune.

Nel caso in cui il concessionario sia un'impresa societaria, qualora il socio con maggiore anzianità professionale che abbia contribuito ad ottenere il riconoscimento legato al requisito professionale previsto nel bando, receda dalla società, la concessione sarà *ipso facto* revocata con contestuale cessazione della presente convenzione.

L'offerta deve essere contenuta in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre al Mittente, la dicitura: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO "BAR GIARDINO DEI TIGLI" DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO IN APPIGNANO.

Il plico dovrà pervenire mediante consegna a mano o raccomandata A.R., all'Ufficio Protocollo del Comune di APPIGNANO entro il termine perentorio: Ore 12 del _____;

L'offerta su carta legale, dovrà essere formulata, indicando sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta se non espressamente confermate e sottoscritte, il corrispettivo proposto e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal proponente.

Resta inteso che:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e non sottoscritte dall'offerente;
- In caso di discordanza tra l'indicazione dell'offerta in cifre rispetto a quella in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
- Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'offerta;
- L'Amministrazione si riserva di attivare il rapporto di che trattasi anche qualora pervenga una sola offerta valida;
- In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
- Il presente bando e schema di convenzione sono pubblicati sul _____
- Informazioni relative alla gara: Ufficio _____ Tel. _____.

In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

ART. 9 ORARIO

Gli orari di apertura e chiusura dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno o in un'unica soluzione prima della stipula della presente convenzione. Il pubblico esercizio dovrà essere tenuto aperto per tutto l'arco dell'anno senza interruzioni, salvo il periodo per ferie.

La chiusura per ferie non potrà avvenire nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Il periodo feriale non può eccedere i 30 giorni annui, per un massimo di 15 giorni consecutivi.

ART.10 CAUZIONI - POLIZZE

A garanzia degli obblighi assunti, del prezzo della concessione, dei locali, dei mobili e degli impianti in dotazione, prima della stipula della presente convenzione l'aggiudicatario deve costituire un *deposito cauzionale definitivo non fruttifero* pari al 10% dell'importo di contratto comprensivo del contributo per opere di miglioria. Detta somma sarà svincolata al gestore alla scadenza della presente convenzione.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà stipulare – nel termine di 30 gg. dalla stipula della presente – una polizza assicurativa in favore dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità professionale ed a copertura della responsabilità civile anche verso terzi e incendio derivante dall'esecuzione della presente convenzione, comprensiva della copertura per danni a strutture e cose di proprietà del Comune concesse con la presente Convenzione, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00). La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. La mancata stipula di una Polizza nei termini di cui al presente paragrafo comporta *ipso facto* la revoca della concessione e la risoluzione di diritto della presente convenzione. Resta salvo ed invariato il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni.

In ogni caso, l'aggiudicatario con la firma della presente convenzione espressamente solleva l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'uso dei locali, sia civile che penale.

ART. 11

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI PROFESSIONALI

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, ai quali non sia stata applicata la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché tutti i soggetti che non hanno un indebitamento con il Comune di Appignano, che sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai propri dipendenti e/o soci lavoratori e che non sono sottoposti ad alcuna delle procedure di cui al r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario deve essere in possesso del titolo abilitante per l'esercizio dell'attività commerciale di "*Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*" per il titolare o per il preposto.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per bar e per tutte le iscrizioni (C.C.I.A.A.) e idoneità previste dalle vigenti leggi in materia di commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità.

ART. 12
PRESTAZIONI DEL COMUNE

Come previsto al precedente art. 8 il Comune si impegna ad eseguire opere di miglioramento della struttura con fondi propri per un importo documentato di euro 10.000,00 euro (diconsi euro diecimila/00) prima dell'avvio dell'attività. I relativi lavori descritti in una relazione tecnica e computo metrico sono approvati dalla Giunta Comunale unitamente al presente capitolato d'oneri.

Restano a carico del Comune gli oneri per la manutenzione straordinaria dell'area dei giardini compresi i locali del chiosco-bar, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 7.

ART.13
PREZZI E TARIFFE

Il gestore, trattandosi di convenzione avente ad oggetto locali commerciali, svolge la gestione riscuotendo tutti i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande presso il bar e per giochi leciti, a carico dei clienti.

L'ingresso dovrà essere aperto a tutti senza limitazioni o esclusioni di sorta e nessun canone, tessera o quota di ingresso potrà essere richiesta ai frequentatori.

Un particolare riconoscimento ed attenzione dovrà essere riservata agli ex soci dell'Associazione Circolo cittadino di Lettura per avere lasciato alla struttura i beni mobili, attrezzature ed arredi di loco proprietà.

Potranno essere convenzionati con l'Amministrazione Comunale i prezzi da praticare a determinate categorie, in particolare anziani o portatori di handicap.

Il gestore potrà favorire e collaborare allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli, autorizzati o organizzati dal Comune o da associazioni con il suo patrocinio.

ART.14
VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esatta esecuzione dei servizi resi agli utenti e sull'andamento generale della gestione con proprio personale che potrà accedere ai locali in ogni tempo senza preavviso.

ART.15
PERSONALE

Per la gestione dei servizi, il concessionario dovrà provvedervi con personale idoneo ed in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, igienico-sanitaria, previdenziale ed assistenziale e fiscale, pena la revoca *ipso facto* della concessione e la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Il Comune è comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Comune e gli operatori del Concessionario.

ART. 16
DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

È vietato al Concessionario cedere o subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione, pena l'immediata revoca della stessa e risoluzione della presente convenzione e conseguente risarcimento dei danni subiti.

L'eventuale silenzio o acquiescenza del Comune avrà esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del gestore al quale, solo, faranno capo tutte le responsabilità conseguenti a tali atti.

ART.17 INFORTUNI E DANNI

Il gestore risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento dell'attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

Il Gestore, quindi, esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivare a sé o a terzi.

ART.18 SANZIONI / PENALI E REVOCA / RISOLUZIONE

Il Comune, a suo motivato giudizio, si riserva la possibilità di revocare la concessione in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione e per pubblico interesse, con preavviso scritto raccomandato di giorni 30 nel caso di cattiva conduzione e di mesi 3 nel caso di pubblico interesse. Il gestore rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di indennizzo.

L'inadempimento dei propri compiti e obblighi da parte del gestore/concessionario di uno o più dei patti contenuti nella presente convenzione comporterà, ipso iure, la revoca della concessione e la risoluzione della presente convenzione.

In ogni caso si avrà incameramento della cauzione con salvezza del diritto al risarcimento dei danni da parte dell'Ente.

ART.19 CONTROVERSIE

Se dovessero insorgere questioni tra il Comune ed il gestore in ordine ai patti stabiliti con il presente atto, queste verranno deferite alla Autorità Giudiziaria Ordinaria – Tribunale di Macerata.

ART.20 DOMICILIO LEGALE

Il gestore all'atto della stipulazione del contratto e per ogni suo effetto dovrà eleggere il domicilio nel Comune di Appignano.

ART. 21 PROCEDURE CONCURSUALI

In tutti i casi in cui il Gestore/Concessionario dovesse incorrere in una delle procedure di cui al RD 16/03/1942 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni si avrà ipso facto la revoca della concessione e la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 22

SPESE

Spese e tasse inerenti alla presente convenzione e la sua eventuale registrazione sono a carico dell'aggiudicatario/concessionario.

La domanda di partecipazione al bando deve essere composta dalla seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione al bando e redatta come da modello allegato B;
- b) copia non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- c) relazione contenente la descrizione della tipologia di prodotti e/o servizi che si intende offrire e del grado di innovazione della proposta;
- d) scheda identificativa dei soggetti (titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società) costituenti l'attività (nome e cognome, codice fiscale, residenza, ruolo nella società, ecc.);
- e) curriculum vitae del titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società;
- f) ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre, in particolar modo se finalizzata a documentare le situazioni oggetto dell'assegnazione punteggi di cui all'art. 8.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Appignano li

Firma
Comune Appignano

Firma
Concessionario/Gestore

Concedente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente per iscritto i seguenti articoli- Art. 4 Carattere della Concessione; Art. 5 Oneri a carico del gestore; Art.7 Locali ed arredi; Art. 8 Affidamento e prezzo; Art. 9 Orario; Art. 11 Requisiti per partecipare alla gara e requisiti professionali; Art. 13 Prezzi e tariffe; Art. 15 Personale; Art. 16 Divieto di cessione; Art. 17 Infortuni e danni; Art. 18 Sanzioni-Penali e revoca - Risoluzione; Art. 19 Controversie; Art. 21 Procedure concorsuali; Art. 22 Spese.

Appignano li _____

Firma
Comune Appignano

Firma
Concessionario/Gestore

Concedente

COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

Ufficio tecnico Comunale – Servizio LL.PP.

Interventi di sistemazione all'interno dell'area "Giardino dei Tigli" di via del Monte.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione è volta a definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori in oggetto e a verificarne la loro fattibilità tecnico – economica.

PREMESSA

L'area denominata "Giardino dei Tigli" si trova adiacente al piazzale di via del Monte, all'interno di tale area, di superficie complessiva di mq 940,00, attualmente vi sono localizzati i seguenti manufatti:

- un chiosco bar di superficie di circa mq 48,00 con annesso nella parte posteriore un pergolato in legno di circa mq 30,00;
- un gazebo in metallo e vetro di circa mq 65,00;
- un manufatto in legno ospitante i servizi igienici per il pubblico, composto da un antibagno e due locali WC (maschi e femmine) di cui uno attrezzato per disabili.

L'area antistante tali manufatti, a servizio dell'intera struttura, è recintata e dotata di due cancelli.

La suddetta area risulta prevalentemente pavimentata con blocchetti in cls.

Con l'intervento in parola si intende effettuare delle opere di manutenzione straordinaria sui manufatti e sugli impianti di detta struttura.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento previsto consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

- Impianto di illuminazione: manutenzione dei lampioncini esistenti con sostituzione dove necessario dell'armatura, e revisione dell'impianto elettrico;
- Pavimentazione del piazzale: eliminazione delle sconessioni dovute all'eradicazione degli alberi presenti;
- Chiosco in muratura: Rifacimento di telo ombreggiante in PVC amovibile sul pergolato esistente annesso al chiosco bar, tinteggiatura interna dei locali, revisione impianto elettrico, revisione impianto idrico sanitario;
- Gazebo in vetro: Manutenzione degli infissi, revisione impianto elettrico;
- Bagno in legno: Sistemazione porta di ingresso, tinteggiatura con impregnante della parte esterna del legno, revisione impianto idrico e accessori sanitari, revisione impianto elettrico.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il quadro tecnico economico dell'opera può riassumersi come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione e revisione impianti	€ 8.025,00
IVA lavori 22%	€ 1.765,50
Varie in economia	€ 209,50
TOTALE IVA COMPRESA	€ 10.000,00

CONFORMITA' URBANISTICA EDILIZIA

L'intervento, pur configurandosi come manutenzione straordinaria, non modifica il contesto urbano ed ambientale della zona e quindi risulta conforme agli strumenti urbanistici – edilizi del Comune.

Appignano li, Gennaio/2019

IL PROGETTISTA
(ARCH. PASQUALE PAOLILLO)

COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

Ufficio tecnico Comunale – Servizio LL.PP.

Interventi di sistemazione all'interno dell'area "Giardino dei Tigli" di via del Monte.

INVENTARIO DEI BENI MOBILI PRESENTI

CHIOSCO BAR

- Mobile base contenitore;
- Lavello in acciaio
- Pensile a muro
- Pensile nel ripostiglio
- Pensile nel bagno.

GAZEBO VETRATO

- Televisore Panasonic
- Condizionatore d'aria

ESTERNO

- N. 39 sedie in metallo/plastica vari colori
- N. 4 tavolini in plastica
- Tubo di irrigazione con avvolgi tubo
- N. 2 basi per ombrellone
- N. 3 tavolini tondi/quadri.

BAGNO IN LEGNO

- Vaso wc per disabili
- Lavabo per disabili
- N. 2 lavabi
- N. 1 vaso wc
- Maniglione lineare
- Maniglione ribaltabile
- N. 3 specchi a muro
- N. 3 asciugamani elettrici

Il suddetto elenco beni mobili è a carattere provvisorio, lo stesso sarà approvato in via definitiva in contraddittorio con l'affidatario della gestione, all'atto della stipula della convenzione.

Appignano lì, Gennaio/2019

IL PROGETTISTA
(ARCH. PASQUALE PAOLILLO)